

Trasmissione con Pec

Reggio Emilia li _____

Spett.le _____

Oggetto: *Contratto di affidamento del servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase in esecuzione, relativamente ai seguenti interventi:*

1. *Manutenzione Straordinaria "Rifacimento dei Serramenti" delle Officine dell'Istituto d'Istruzione Superiore Leopoldo Nobili in via Makallè a Reggio Emilia. - CUP:C88B20000150001 – CIG: ZDE326106C*
2. *Manutenzione Straordinaria "Rifacimento Servizi Igienici" Istituto Superiore S. D'Arzo – Montecchio Emilia (RE) – CUP: C28B20000130001 – CIG:Z0F3261084.*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Daniele Pecorini, Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica, sottoscrittore del presente atto e _____, con sede in via _____ a _____, sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto segue:

con determinazione dirigenziale n., del, si è provveduto ad affidarVi l'espletamento del servizio in oggetto.

la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO:

SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE IN ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI INTERVENTI:

1. *Manutenzione Straordinaria "Rifacimento dei Serramenti" delle Officine dell'Istituto d'Istruzione Superiore Leopoldo Nobili in via Makallè a Reggio Emilia. - CUP:C88B20000150001 – CIG: ZDE326106C*
2. *Manutenzione Straordinaria "Rifacimento Servizi Igienici" Istituto Superiore S. D'Arzo – Montecchio Emilia (RE) – CUP: C28B20000130001 – CIG:Z0F3261084.*

ART. 2 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dovrà svolgere i compiti previsti dal servizio direttamente vista la non complessità dell'opera, qualora egli si avvalga di collaboratori essi rispondono della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività di:

Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione

Le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto e nel rispetto dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 sono:

- adeguare i Piani di Sicurezza e Coordinamento in funzione della effettiva evoluzione dei lavori eseguiti in cantiere e delle eventuali modifiche in corso d'opera ritenute necessarie per la migliore esecuzione dell'opera stessa;
- attuare la cooperazione ed il coordinamento delle varie attività svolte all'interno del cantiere di lavoro, sia da parte delle imprese esecutrici che dai lavoratori autonomi, interessati dall'appalto affinché le stesse si svolgano senza produrre danni a carico dei lavoratori interessati compreso la verifica e la relativa stesura del D.U.V.R.I.;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali a livello nazionale e/o provinciale, al fine di assicurare il coordinamento tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- proporre al Committente dell'opera in questione, nel caso in cui si accertino gravi inosservanze delle norme di cui al Decreto Legislativo 81/2008 da parte delle imprese esecutrici o da parte dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere in regime di appalto, quanto segue:
 - l'allontanamento dal cantiere delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali ha precedentemente contestato le gravi inosservanze;
 - l'eventuale risoluzione unilaterale del contratto d'appalto sottoscritto, a suo tempo, con le imprese o con i lavoratori autonomi;

dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro.

Eseguire quanto indicato all'art. 92 nei casi sopra descritte, provvedere a documentare adeguatamente, anche con fotografie, la reale consistenza delle gravi inosservanze contestate agli interessati, onde il Committente possa procedere, sulla base di dati di fatto concreti e documentati; Il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata dei lavori, previsti da capitolato in giorni 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi, il professionista dovrà garantire la sua presenza almeno per un minimo di 3 visite settimanali.

ART. 4 – DURATA, TEMPI E ULTERIORI MODALITA' DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni decorrono dalla data della lettera di affidamento del servizio stesso.

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il Servizio Unità speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale dell'uno per 1000,00 dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC negli altri casi, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, nel caso

che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 5 in caso di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano gli art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario e le spese per il servizio tecnico oggetto del presente contratto vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto:

- per l'Intervento di Manutenzione Straordinaria "Rifacimento dei Serramenti" delle Officine dell'Istituto d'Istruzione Superiore Leopoldo Nobili in via Makallè a Reggio Emilia. - CUP:C88B20000150001 – CIG:ZDE326106C - codice CUI: L00209290352202100016, Euro € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00 euro), oltre cassa per geometri nella misura del 5%, oltre € 2,00 € (due/00 euro) per Marca da bollo;
- per l'Intervento di Manutenzione Straordinaria "Rifacimento Servizi Igienici" Istituto Superiore S. D'Arzo – Montecchio Emilia (RE) – CUP: C28B20000130001 - CIG:Z0F3261084 - codice CUI: L00209290352202100012, Euro € 1.900,00 (millenovecento/00 Euro), oltre cassa per geometri nella misura del 5%, oltre € 2,00 (due/00 euro) per Marca da bollo;
- Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
- L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del professionista e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
- Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, diviso per il periodo di cui all'art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso.
- Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale.
- Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il compenso professionale relativo alla attività di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sarà liquidato, in primo acconto nella misura del 20% del dovuto previa presentazione di regolare

nota di pagamento. Il saldo a conguaglio del compenso avverrà alla conclusione della prestazione professionale, compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta.

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa

Nel caso in cui il professionista dichiara di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà eventualmente operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: – Agenzia di - c/c con Cod. IBAN: IT, intestato a, con sede a, in Via..... - C.F. e P.IVA

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

1.
2.

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla – intermediario assicurativo:, numero polizza in data, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico e complessivo di € 500.000,00.
3. Il professionista si è avvalso della facoltà, concessa dalla Provincia, di non costituire la garanzia per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, a seguito di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, con offerta migliorativa superiore al 2%.

4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti dal CSE resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

ART. 12 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

in ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, la lettera riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante;

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali

Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010

Art. 12: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE

f.to ing. Daniele Pecorini

IL PROFESSIONISTA

f.to Geom. Antonio Russo

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”